

# Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

***VERBALE N. 3***

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO			
17 MAR 2022			
PROT. N°	1019		
Cat.	2	Classe	2 Fasc.

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER GLI ESERCIZI 2022/2024***

---

***Il Revisore Unico***

***Alessandro Nonini***

## L'ORGANO DI REVISIONE

Comune di CLAINO CON OSTENO

### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 17,00, in Milano presso il proprio domicilio il sottoscritto Alessandro Nonini, Revisore dei Conti del Comune di Claino con Osteno (l'Organo di revisione), nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

esaminata

- la documentazione ricevuta il in data 11 marzo come integrata in data odierna;
- la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati di legge;

visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

approva

ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di CLAINO CON OSTENO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Claino con Osteno, 16 marzo 2022

L'organo di revisione

f.to Alessandro Nonini, Revisore Unico

## Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024 è formulato sulla base della normativa vigente e tiene conto della normativa in vigore al 31 dicembre 2021 (compresa la "Legge di bilancio" per il 2022 e il D.L. "Milleproroghe"), nonché della giurisprudenza e della prassi conosciuta alla medesima data.

Il Documento incorpora tutte le informazioni e i dati utili richiesti con i più recenti Schemi di questionario delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006", e risulta conforme a quanto indicato nella Deliberazione Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 2/2021 – tenuto anche conto di quanto indicato nella Nota della stessa Corte dei conti del 27 settembre 2021. Risulterà pertanto possibile inviare alla Corte dei conti, per assolvere gli obblighi informativi per il bilancio di previsione 2022-2024, il presente parere opportunamente compilato.

Lo Schema intende fornire ai Professionisti che ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali, integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevabili nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e relativi Allegati, tra i quali, in particolare, il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Il bilancio di previsione 2022-2024 dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2021 (art. 106 del D.L. n. 34/2020).

La redazione bilancio di previsione 2022-2024 certamente risente ancora di quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021 in relazione all'emergenza sanitaria e socio-economica per il "Covid-19" e tiene conto di alcuni Provvedimenti governativi emanati nel 2020 e nel 2021.

Il bilancio in taluni casi dovrà essere ancora riprogettato/riprogrammato rispetto a quello degli anni precedenti, e dovrà tener conto prudenzialmente delle incertezze su entrate e uscite conseguenti alle situazioni connesse con l'emergenza socio-economica sanitaria, il cui termine al momento non risulta ancora del tutto prevedibile.

Le assegnazioni 2020 e 2021 agli Enti sul "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali" (stanziamenti effettuati con l'art. 106 D.L. n. 34/2020, l'art. 39 D.L. n. 104/2020 e l'art. 1, comma 827, della Legge n. 178/2020) hanno ristorato provvisoriamente con criteri forfettari la «perdita di gettito» 2020 e 2021 da "Covid-19", al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato nel 2020 e nel 2021 a compensazione anche delle minori entrate per entrate tributarie.

I Provvedimenti governativi hanno immesso molta liquidità nell'Economia e sostenuto gli investimenti e tale linea di azione pare confermata anche con il "Ddl. Bilancio 2022" nella prima versione del testo presentato in Parlamento per l'approvazione a fine ottobre.

I Comuni nel 2022 potranno avere la possibilità di "intercettare" i cospicui finanziamenti comunitari, ideando, programmando e progettando per tempo investimenti coerenti e complementari con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR". Considerando la notevole importanza per l'Ente di poter accedere a detti finanziamenti, si ritiene opportuna anche la valutazione dell'Organo di revisione in merito alle azioni poste in essere dall'Ente stesso, tenuto conto che l'art. 239 Tuel chiede all'Organo di esprimersi con rilievi, considerazioni e proposte finalizzate a maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Risulterà per i Revisori degli Enti Locali da porre particolare attenzione alla iscrizione prudenziale in bilancio di alcune voci, tra le quali:

- Fcde' 2022
- Addizionale comunale 2022
- Canone unico (con definizione di regolamenti e tariffe)
- Tari (con definizione del Pef 2022 tariffe e regolamenti)
- Fondo garanzia debiti commerciali (in caso di mandata riduzione del debito commerciale e dei tempi di pagamento)

- Fondo di solidarietà comunale da adeguarsi ai fabbisogni standard e perequazione per servizi adeguati ai bisogni dei territori (soprattutto per i servizi sociali), e alle disposizioni incrementative di cui alla Legge di bilancio 2022 e al DL “Milleproroghe”.
- Utilizzo di avanzi di amministrazione e degli oneri di urbanizzazione anche per spese correnti ed eventuali altre entrate proprie in conto capitale come il ristorno frontaliere di cui alla Legge 26 Luglio 1975, nr.386 che dal 2022 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50% ai sensi del D.L. 21.10.2021 NR.146 coordinato con la legge di conversione 17.12.2021, nr.215.

## VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Claino con Osteno composto dal Revisore unico, dott. Alessandro Nonini ha

*ricevuto*

con apposita comunicazione formale, in data 02.03.2022

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;
- il Dup (Documento unico di programmazione) 2022/2024;
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2021;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/1971 e della Legge n. 457/1978 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i “servizi a domanda individuale”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2022/2024 (art. 9, della Legge n. 243/2012; Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

*visti*

- il Dlgs. n. 118/2011 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
  - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);
  - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011);

- Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011);
- il Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) ;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

*dato atto*

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011;

*attesta*

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2022/2024 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

## ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2020	ASSESTATO (o rendiconto) 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	235.156,41				
<i>di cui di parte corrente</i>	6.039,95				
<i>di cui di parte capitale</i>	229.166,46				
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	519.068,90				
Imposta Unica Comunale (Iuc)					
<i>di cui Imu</i>			344.240,76		
<i>di cui Tari</i>			87.000,00		
Canone patrimoniale			10.000,00		
Imposta comunale sulla pubblicità			0		
Diritti su pubbliche affissioni			0		
Tosap			1.000,00		
Addizionale Irpef		13.783,64	14.713,00		
Fondo di solidarietà comunale					
Altre imposte					
Altre tasse					
Recupero evasione					
Altre entrate tributarie proprie					
Altro (specificare)					
<b>Totale Titolo I</b>	479.292,78	520.961,75	519.068,90	523.624,31	522.922,14
<b>TRASFERIMENTI</b>					
<b>Totale Titolo II</b>	103.941,21	77.085,89	63.371,91	42.839,14	38.734,91
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Totale Titolo III</b>	108.975,94	118.994,00	65.301,00	62.301,00	62.301,00
<b>Totale entrate correnti</b>					
<b>ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>					
<b>Totale Titolo IV</b>	309.409,45	1.791.637,99	1.746.255,10	211.298,00	191.900,00
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIERIE</b> Titolo V					
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b> Titolo VI					
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	309.409,45	1.791.637,99	1.746.255,10	211.298,00	191.900,00
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> Titolo VII	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
<b>ENTRATE C/TERZI E PARTITE GIRO</b> Titolo IX	120.570,42	304.800,00	209.300,00	207.550,00	207.425,00
<b>AVANZO APPLICATO</b>	60.921,32	66.983,47	==	==	==
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.122.189,80	3.312.669,51	2.800.296,91	1.244.612,45	1.220.283,05

## SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2020	ASSESTATO (o rendiconto) 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Disavanzo di amministrazione	-----				
<b>SPESE CORRENTI</b>					
Redditi da lavoro dipendente	177.593,92	178.652,68	202.845	201.430,00	201.430,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.472,03	13.875,05	17.260,00	17.175,00	17.175,00
Acquisto di beni e servizi	287.427,26	246.851,88	277.946,76	274.275,16	271.468,76
Trasferimenti correnti	99.777,54	87.634,36	94.810,12	81.462,43	81.462,43
Interessi passivi	41,84		110,00	110,00	110,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.383,55	5.339,52	7.840,55	7.382,48	5.382,48
Altre spese correnti	14.711,30	10.786,09	43.929,38	43.929,38	43.929,38
<b>Totale Titolo I</b>	<b>599.407,44</b>	<b>543.139,58</b>	<b>644.741,81</b>	<b>625.764,45</b>	<b>620.958,05</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Investimenti fissi lordi	287.813,69	1.318.420,89	1.721.155,10	186.198,00	191.800,00
Contributi agli investimenti		25.000,00	25.100,00	25.100,00	100,00
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altre spese in conto capitale					
<b>Totale Titolo II</b>	<b>287.813,69</b>	<b>1.343.420,89</b>	<b>1.746.255,10</b>	<b>211.298,00</b>	<b>191.900,00</b>
<b>SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FIN. Totale Titolo III</b>					
<b>SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>					
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Rimborso di titoli obbligazionari					
Rimborso prestiti a breve termine					
Rimborso di altre forme di indebitamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Titolo IV</b>					
<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V</b>					
			197.000,00	197.000,00	197.000,00
<b>USCITE C/TERZI E PARTITE GIRO Totale Titolo VII</b>					
	120.570,42	177.954,54	209.300,00	207.550,00	207.425,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.010.791,55</b>	<b>2.067.515,01</b>	<b>2.800.296,91</b>	<b>1.244.612,45</b>	<b>1.220.283,05</b>

L'Organo di revisione dà atto che nei Titoli IX dell'Entrata e Titolo VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste impropriamente nel triennio 2022/2024 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.



## Riepilogo generale per Titoli

### Entrate

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2020	Assestato/ Rendiconto 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	Fpv vincolato per spese correnti	previsioni competenza	5.247,32	6.039,95	==	==	==
	Fpv per spese c/capitale	previsioni competenza	164.633,83	229.166,45	==	==	==
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	60.921,32	66.983,47	==	==	==
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	<b>531.598,89</b>	<b>520.961,75</b>	<b>519.068,90</b>	<b>523.624,31</b>	<b>522.922,14</b>
		previsioni di cassa	599.979,86	601.889,82	519.068,90		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	<b>98.895,30</b>	<b>77.085,89</b>	<b>63.371,91</b>	<b>42.839,14</b>	<b>38.734,91</b>
		previsioni di cassa	98.895,30	96.040,89	63.371,91		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	<b>143.473,00</b>	<b>118.994,00</b>	<b>65.301,00</b>	<b>62.301,00</b>	<b>62.301,00</b>
		previsioni di cassa	268.023,55	272.095,34	59.661,00		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	468.395,58	1.791.637,99	<b>1.746.255,10</b>	<b>211.298,00</b>	<b>191.900,00</b>
		previsioni di cassa	672.714,69	1.976.784,19	1.746.255,10		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	==	==	==	==	==
		previsioni di cassa	==	==	==		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	==	==	==	==	==
		previsioni di cassa	1.027,46	1.027,46			
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	<b>197.000,00</b>
		previsioni di cassa	197.000,00	197.000,00	197.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	228.300,00	304.800,00	209.300,00	207.550,00	<b>207.425,00</b>
		previsioni di cassa	234.424,68	315.537,48	208.500,00		
	<b>Totale generale entrate</b>	previsioni competenza	1.898.465,24	3.312.669,51	2.800.296,91		
		previsioni di cassa	2.072.065,54	3.800.834,89	<b>2.794.656,91</b>		

## Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2020	Assestat o/ Rendico nto 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	Disavanzo di amministrazione		-----	-----	-----	-----	-----
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	776.214,51	725.057,8 8	644.741,81	625.764,45	620.958,05
		di cui già impegnato	599.407,44	543.139,5 8			
		di cui Fpv	6.039,95				
		previsione di cassa	799.745,62	804.817,4 7			
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	693.950,73	2.082.811, 63	1.746.255,10	211.298,00	191.900,00
		di cui già impegnato	287.913,69	1.343.420, 89			
		di cui Fpv	229.166,46				
		previsione di cassa	390.517,38	2.264.099, 32			
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza					
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa					
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		di cui già impegnato	3.000,00	3.000,00			
		di cui Fpv	0,0				
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00			
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	197.000,00	197.000,0 0	197.000,00	197.000,00	197.000,00
		di cui già impegnato	0	0			
		di cui Fpv	0				
		previsione di cassa	197.000,00	197.000, 00			
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	228.300,00	304.800,0 0	209.300,00	208.550,00	207.425,00
		di cui già impegnato	120.570,00	177.954,5 4			
		di cui Fpv					
		previsione di cassa	287.896,46	347.093,8 9			
	<b>Totale generale spese</b>	previsioni competenza	1.898.465,24	3.312.669, 51	2.800.296,91	1.244.612,45	1.220.283,05
		di cui già impegnato	1.010.791,55	2.067.515, 01			
		di cui Fpv	235.206,41				
		previsione di cassa	1.678.159,46	3.616.010, 68			

Le previsioni di cassa sono formulate in conformità agli stanziamenti di competenza e dei residui presunti<sup>1</sup>

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

<sup>1</sup> Indicare secondo quali modalità vengono previste le entrate le spese del bilancio di cassa del primo esercizio.

## EQUILIBRI FINANZIARI

### Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Euro <u>716.454,93</u>			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	647.741,81	628.764,45	623.958,05
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	644.741,81	625.764,45	620.958,05
<i>di cui:</i>				
<i>- Fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>				
		23.091,38	23.091,38	23.091,38
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti)</i>				
		0	0	0
		0	0	0
G) <b>Somma finale</b>	<b>G=A-AA+B+C-D-E-F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	0	0	0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)	0	0	0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0	0	0
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0	0	0
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.746.255,10	211.298,00	191.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0	0	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0	0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.746.255,10	211.298,00	191.900,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
		0	0	0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2022/2024.

## PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l’Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al bilancio di previsione 2022-2024, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

## ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

### Risultato d'amministrazione presunto

#### **Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2022/2024**

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdé" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, si deve far riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011, e di cui all'art. 187, comma 3-*quater*, del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdé" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata**, la **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, la **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti** e l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

*[nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria].*

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021**

<b>1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	205.561,71
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	235.206,41
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	2.253.850,17
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	2.067.515,01
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022</b>	
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.152,36
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2021	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021</b>	628.256,64
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2021	114.199,97
	Fondo anticipazione di liquidità	
	Fondo perdite società partecipate	
	Fondo contenzioso	4.750,00
	Altri accantonamenti: _____	4.280,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	31.709,34
	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.459,72
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	497,32
	Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	164.021,92
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	464.234,72
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	0

## Il “Fondo pluriennale vincolato”

L’Ente in fase di predisposizione del bilancio 2022-2024 non è stato in grado di quantificare il FPV in quanto la maggior parte degli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, sono stati conclusi entro l’anno.

Per la parte corrente la composizione per missioni e programmi del FPV sarà riferito al trattamento accessorio del personale dipendente nel rispetto dei principi contabili.

Il f.p.v. pertanto verrà successivamente definito in sede di riaccertamento ordinario. In ogni caso si ha cura di precisare che in base all’evoluzione dei cronoprogrammi non si ravvisa l’ipotesi di reimputazione di residui passivi nel triennio 2022-2024 mentre appare probabile in virtù dei cronoprogrammi 2021-2023 che si formi nuovo fpv in conto competenza 2022.

L’Organo di revisione non ha pertanto potuto verificare il “Fondo pluriennale vincolato”.

## “Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall’art. 1, comma 882, della “Legge di bilancio per il 2018”)<sup>2</sup>.

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

L’Ente Locale non si è avvalso di quanto previsto all’art. 107-bis del DL. n. 18/2020 che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L’Organo di revisione attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 23.091,38.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):

	2022	2023	2024
Accantonamento di parte corrente	23.091,38	23.091,38	23.091,38
Accantonamento di parte capitale	==	==	==
<b>Accantonamento totale</b>	<b>23.091,38</b>	<b>23.091,38</b>	<b>23.091,38</b>

<sup>2</sup> Il Principio contabile n. 4/2 prevede ora che lo stanziamento a Fcde risulti almeno pari al 100%.

## Accantonamento altri fondi

Nella Missione 20 – Programma 03 risultano i seguenti Altri fondi e accantonamenti:

		Importi 2022
1	Fondo rischi contenzioso	1.500,00
2	Fondo oneri futuri	500,00
3	Fondo perdite reiterate organismi partecipati	0,00
4	Altri fondi (specificare RINNOVI CONTRATTUALI- INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, GARANZIA DEBITI COMMERCIALI)	600,00
		2.208,00
		1.120,00

	2022	2023	2024
Accantonamento di parte corrente	5.928,00	5928,00	5.928,00
Accantonamento di parte capitale			
<b>Accantonamento totale</b>	<b>5928,00</b>	<b>5.928,00</b>	<b>5.928,00</b>

### Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023	Importo previsto 2024
Contributo per rilascio permesso di costruire	50.500,00	27.750,00	13.868,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	2.580,00	1548,00	1032,00
Recupero evasione tributaria	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entrate per eventi calamitosi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Canoni concessori pluriennali (PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sanzioni per violazione al Codice della strada			
Altro (specificare)			
<b>Totale</b>	<b>75.080,00</b>	<b>57.298,00</b>	<b>42.900,00</b>

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023	Importo previsto 2024
Consultazioni elettorali o referendarie locali	4.258,00	4.258,00	4.258,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altro (specificare)			
<b>Totale</b>	<b>10.258,00</b>	<b>10.258,00</b>	<b>10.258,00</b>



## Indebitamento

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> (Rendiconto della gestione anno 2020), ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	479.292,78
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	103.941,21
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	108.975,94
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>692.209,93</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale:	69.220,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	0
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0
Ammontare disponibile per nuovi interessi	69.220,99
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente*(FINANZIAMENTO A RIMBORSO CONCESSO DAL BIM NEL 2018 € 30.00,00 DARESTITUIRE IN 10 RATE ANNUALI DI € 3.000,00 CADAUNA SENZA INTERESSI-DEBITO CAPITALE RESIDUO AL 31-12-2021 € 18.000,00	3.000,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>3.000,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin/ni pubbliche e di altri soggetti	0
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

\* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2022/2024 *non supera*<sup>3</sup> il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000<sup>4</sup>;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio) :

2020	2021	2022	2023	2024
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

- che l'Ente *non ha proceduto* nel corso dell'anno 2021 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento (*in caso positivo indicare come sono state utilizzate le economie da rinegoziazione*)<sup>5</sup>;

<sup>3</sup> Cancellare la voce che non interessa.

<sup>4</sup> Il DL n. 95/2012, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

<sup>5</sup> Fino al 2023, le risorse derivanti dalla rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate senza vincoli di destinazione (art. 7, comma 2, del DL n. 78/2015, come modificato dall'art. 1, comma 867, della Legge di bilancio per il 2018 e art. 113 del DL n. 34/2020).

- che l'Ente *non ha proceduto* nel corso dell'anno 2021 alla sospensione dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

*Entrate derivanti da accensioni di prestiti*

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni +/- (specificare)					
<b>Totale fine anno</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207, del Tuel, presentano il seguente ammontare:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
interessi passivi	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria [per Euro 197.000,00, importo minore del limite previsto dall'art. 222, del Tuel, di Euro 288.420,80\*; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 10,00 e l'entità delle entrate a specifica destinazione che si presume di utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195, del Tuel è di Euro ZERO, con corrispondente vincolo sull'anticipazione di Tesoreria concedibile;] n.b. l'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2012, n. 231, il limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Tuel, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022).
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2022/2024 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing", che per gli anni 2022/2024 si prevede comportino erogazioni per Euro =====.

# ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

## ENTRATE TRIBUTARIE

### **Imposta municipale propria – Imu**

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2022-2024, iscritte in bilancio, sono quantificate come segue: € 356.240,76 per l'anno 2022, € 360.702,17 per l'anno 2023 e € 360.000 per l'anno 2024.

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2022-2024 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

### **Tassa sui rifiuti - Tari**

In merito alla Tari<sup>6</sup>, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2022-2024, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: 82.000 €.
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2022-2024, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che il Comune, al fine del procedimento di approvazione dei corrispettivi del servizio di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021 ricopre i seguenti ruoli:

- gestore: per quanto riguarda i seguenti servizi: Pulizia delle strade – RAPPORTI CON GLI UTENTI;
- Ente territorialmente competente.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

### **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Normativa di riferimento: art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.

Il Regolamento attuativo del Canone è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 08 del 30.03.2021.

---

<sup>6</sup> Il Decreto fiscale Dl. n. 124/2019 con l'art. 38-bis - Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali – ha introdotto un'importante novità sul riversamento del Tefa: nel caso di pagamenti effettuati tramite F24, a partire dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 del medesimo Dlg. n. 504/1992, che attribuisce a ciascun Ente l'importo spettante dai versamenti Tari effettuati dai contribuenti tramite F24, provvederà al riversamento del tributo spettante direttamente alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali: € 10.000, sulla base di quanto accertato a titolo di tosap permanente e temporanea.

### **Addizionale comunale Irpef**

Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio una previsione di bilancio di € 14.713.

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione fa presente che l'Ente ha determinato la presente entrata con la seguente modalità sulla base dell'accertato dell'anno 2021 e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

### **Recupero evasione tributaria**

Il gettito derivante dallo svolgimento delle attività di accertamento riguarda il recupero IMU, TASI e TARI e si mantiene pressoché uguale negli importi accertati nell'anno 2021.

## **ENTRATE DA TRASFERIMENTI**

### **Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici**

#### ***“Fondo di solidarietà comunale”***

Normativa di riferimento: art. 1, comma 380, lett. b), f) della Legge n. 228/2012; art. 13, del Dl. n. 201/2011; art. 1, comma 380-ter, lett. a), b), c) della Legge n. 228/12; Dl. n. 78/2015.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del *“Fondo di solidarietà comunale”* 2022, previsto per Euro 25.583,56 come per l'anno 2022.

Il Fondo è stato previsto nella misura comunicata dal Ministero- in proposito, *ritiene* congrua la previsione di bilancio, e fa presente la necessità di monitorare costantemente le assegnazioni in ragione delle disposizioni inserite nella Legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 172, 174, 563, 564, Legge n. 234/2021) e del *“Decreto Milleproroghe 2022”* (art. 3, comma 5. Dl. n. 228/2021).

L'Organo di revisione dà atto che:

- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

### Entrate derivanti dalla vendita e dalla erogazione di servizi

L'Organo di revisione dà atto le entrate esposte nel bilancio preventivo fanno riferimento alle seguenti voci:

- utilizzo impianti sportivi € 3.000;
- trasporto scolastico € 1.500;
- parcheggi/posti auto residenti € 2.000;
- diritti di segreteria per atti urbanistici-edilizi € 4.500.

### Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che l'entrata complessivamente prevista è pari a Euro 5.900.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente* nell'allegato A al piano di fabbisogno del personale triennio 2022-2024 e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

### Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e *6-ter* del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
- *tenendo* conto che gli Enti Locali devono assicurare l'invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 ("Finanziaria 2007");

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006:

spesa impegnata o prevista <sup>7</sup>	Rendiconto 2008 <sup>8</sup>	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese personale (int. 01)						
Altre spese personale (int. 03)						
Irap (int. 07)						
Altre spese _____						
<b>Totale spese personale (A)</b>						
- componenti escluse (B)						
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>						

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, dà atto del rispetto del limite e prende atto della relazione sulla capacità assunzionali del responsabile allegata alla delibera di g.c. sulla programmazione del fabbisogno triennale di personale.

L'Organo di revisione prende atto dalla relazione del Responsabile finanziario che l'ente non prevede nel triennio nessuna assunzione a tempo indeterminato e nessun assunzione a tempo determinato o altra forma flessibile.

#### Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In merito alla determinazione del suddetto limite, è intervenuto l'art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che consente di adeguare annualmente il tetto al salario accessorio così come previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. In particolare, il Dm. 17 marzo 2020, attuativo del citato art. 33, comma 2, prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno di competenza rispetto ai presenti al 31.12.2018. Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il Dm. 17 marzo 2020 prevede che "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018". Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

Si ricorda che l'Organo di revisione ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6 del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, provvederà a certificare la costituzione e la contrattazione decentrata integrativa con riferimento alla correttezza giuridica e alla compatibilità economico-finanziaria delle previsioni adottate dall'Ente.

<sup>7</sup> Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 9, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/2009.

<sup>8</sup> Compilare a cura degli Enti Locali non soggetti al Patto di stabilità.

L'Organo di revisione dà atto, in particolare per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali:

- che le risorse per il trattamento accessorio per l'anno 2022 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), del Ccnl. 21 maggio 2018, sono legate al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018, trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'art. 68, comma 2, lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- che l'Ente *non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2022-2023-2024

### **Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi**

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-*bis*, del Dlgs. n. 165/2001, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- dall'art. 1, commi 1, 7 e 8, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 37, del Dlgs. n. 50/2016<sup>9</sup>;
- dall'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016;
- dall'art. 23-*ter*, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014;
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*");

*dà atto:*

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

### **Spese legali**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria<sup>10</sup>.

Sulla base della suddetta ricognizione, l'accantonamento previsto risulta pari a Euro 0.

<sup>9</sup> *Previsione sospesa fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), del Dl. n. 32/2019 convertito con Legge n. 5/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e, infine, dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del Dl. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021.*

<sup>10</sup> *In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.*

## Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2022-2024:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/2000 e, ma tuttavia, ha previsto in bilancio i seguenti stanziamenti:

Anno	stanziamento previsto	esposizione debitoria media stimata	periodo massimo di mesi	tasso di interesse lordo (%)
2022	197.000,00			
2023	197.000,00			
2024	197.000,00			

- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi pari a 0 di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

## Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/1997, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- *non ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/1999 in quanto non sussistente la fattispecie normativa;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta/non viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
  - Impianti sportivi
  - Lampade votive
  - Parcheggi
  - Trasporto alunni
- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/1972, per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "split payment" e "reverse charge", ai sensi:
  - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014;
  - del Dm. 23 gennaio 2015 e s.m.i., attuativo delle norme sullo "split payment";
  - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 2015, n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017, di chiarimento delle norme su "reverse charge" e su "split payment";

## Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 3.000,00 a titolo di "Fondo di riserva" pari al 0,47 %<sup>11</sup> del totale delle spese

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 166, del Dlgs. n. 267/2000, il Fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. L'art. 3, comma 1, lett. g), del DL n. 174/2012, prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni



correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "Fondo di riserva" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

[Oppure: L'Organo di revisione dà atto che, trovandosi l'Ente in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (dell'art. 166, comma 2-ter, del Dlgs n. 267/2000.)]

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con Deliberazione della Giunta n. 06 del 01.03.2022;
- si è/non si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" contenuto nel Dup (art. 58, del Dl. n. 112/2008) e lo stesso verrà deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024 ove sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2021	Preconsuntivo Stimato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Alienazioni/ (rectius: affrancazioni)			1.606,00		

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2022-2024 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento o per finanziare la quota capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento<sup>12</sup>.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2021	Preconsuntivo Stimato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Investimenti					
Riduzione indebitamento					
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (specificare)					
Altro (specificare)					

### Contributo per "permesso di costruire"

previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

<sup>12</sup> In tal caso gli Enti devono dimostrare:

- di avere, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e totale dei debiti da finanziamento superiore a 2;
- di non aver incrementato, in sede di bilancio di previsione, la spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 al Dlgs. n. 118/2011 (spesa prevista a regime e non limitata a uno o più esercizi, tenuto conto che sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti: le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi progressivi di Aziende e Società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le Sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti);
- di essere in regola con la determinazione degli accantonamenti al "Fcd".

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la regolamentazione disposta dall'art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016, secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano;

oltre alla possibilità di utilizzarli per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza "*Covid-19*" (art. 1, comma 786, Legge n. 178/2020).

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2022/2024 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

	Esercizio 2020 Consuntivo	Esercizio 2021 (o preconsuntivo)	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Previsione			58.080	29.298	16.900
Accertamento					
Riscossione (competenza)					

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/2016, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2022/2024):
  - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli art. 21, commi 8, 9 e art. 216, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
  - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2021 dalla Giunta comunale;
  - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
  - di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi che prevedono una spesa complessivamente di Euro 1.746.255,10, e che, a tal fine, nel quadro economico dei progetti, *è stato previsto/non è stato previsto* l'apposito Fondo di cui all'art. 202, del Dlgs. n. 50/2016, e tenendo conto, a tal proposito di quanto stabilito dall'art. 3, comma 29, della Legge n. 350/2003;
  - *di non ricorrere*, per il finanziamento di quest'ultime spese, al "*Fondo rotativo per la progettualità*" presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/1995, e successive modificazioni;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000, *è stata prevista* la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000.

Riconosciuto che, oltre alle modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'art. 200 del Tuel, di seguito enucleate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/2011;

## ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente ha approvato, con Deliberazione n. 29 del 22-1-2021, il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020 (ex art. 20, del Dlgs. n. 175/2016);
- l'Ente *ha* provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (ex art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016) in data 11.02.2022 ricevuta protocollo nr.0001860;

L'Organo di revisione riscontra che l'Ente ha posto le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, nonché dagli esiti della revisione periodica di cui all'art. 20, del Dlgs. n. 175/2016, a base delle proprie previsioni di bilancio.

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- *tengono* del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati *non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/2013) alcuna somma, in quanto nessuna Società od Ente è risultato in perdita.

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2020, comunica che il Comune non è soggetto alla normativa in quanto al di sotto dei 5000 abitanti.

## ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000, ha *consentito* di:
  - a) accertare che la Tabella è *conforme* - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - Dm. Interno 18 febbraio 2013 (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000);
  - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2022-2024, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

## TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011).

## **CONCLUSIONI**

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

**nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,**

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

***esprime parere favorevole***

**alla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.**

In fede

Addì 16 marzo 2022

Il Revisore Unico  
Dott. Alessandro Nonini

**Documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate**